



Città di Santa Maria Capua Vetere  
Provincia di Caserta  
**Servizio Attività Produttive**

Prot. n. 0007947

ORDINANZA n. 49

del 7 marzo 2011

**DETERMINAZIONE ORARI di APERTURA/CHIUSURA e TURNI di RIPOSO  
INFRASETTIMANALE degli ESERCIZI COMMERCIALI ed ARTIGIANALI.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- Visti gli artt. 11 e 13 del Decreto Legislativo 114/98;
- Visti gli artt. 19 e 40 della Legge Regionale 1/2000;
- Visto l'art. 12 - comma 1 del Decreto Legislativo 114/98, il quale recita - "nei Comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11 - comma 4";
- Visto il decreto n. 769 del 31.12.2003, emesso dalla Regione Campania, con il quale è stato attribuito a S.Maria C.V. il requisito di CITTA' D'ARTE con facoltà di poter liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, unitamente alla possibilità di derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- Visto l'art. 50 - comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 11 - comma 13 - della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visti i pareri espressi dalle associazioni di categoria di cui al verbale del 24 febbraio 2011;
- Ritenuto di dover coordinare la materia oraria degli esercizi commerciali siti sull'intero territorio comunale nonché dei turni di chiusura infrasettimanale;

**DISPONE**

1) che gli **esercenti di attività commerciali in sede fissa** determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura, per un periodo massimo di 13 ore giornaliere.

- dalle ore 7.00 fino alle ore 23.00 nel periodo INVERNALE (ora solare)
- dalle ore 7.00 fino alle ore 24.00 nel periodo ESTIVO (ora legale)

2) possono **derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva** dell'esercizio e alla **mezza giornata di chiusura infrasettimanale**, fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti;

Coloro che comunque non intendessero fruire di detta facoltà e osservare il **riposo infrasettimanale** al fine di non creare disorientamento nelle abitudini commerciali dei consumatori osserveranno il turno di riposo come segue:

- **settore non alimentare: LUNEDI' mattina\*\*** -

dal 1° agosto al 31 agosto è possibile invertire il turno di riposo infrasettimanale dal lunedì al **SABATO pomeriggio**

**\*\*ad eccezione** di macchine e mobili per ufficio - prodotti per informatica - ortopedia - ferramenta - colori - vernici - legnami - vetri - prodotti chimici - auto, moto ed accessori - materiali edili - igienico - sanitari - arredamenti sacri - macchine per cucito - materiale elettrico - articoli tecnici per agricoltura, industria, commercio ed artigianato che osserveranno il riposo il **SABATO pomeriggio**.

- **settore alimentare: GIOVEDI' pomeriggio\*** -

dal 1° agosto al 31 agosto è possibile invertire il turno di riposo infrasettimanale dal giovedì al **SABATO pomeriggio**

**\*ad eccezione di pescherie e paste alimentari fresche** che osserveranno il riposo il **LUNEDI' mattina**

- L'attività di **panificazione con produzione e/o vendita di pane fresco** può usufruire delle medesime deroghe degli esercizi commerciali. (Legge 3 agosto 1999, n. 265 "All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n.1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.")

- Gli **ARTIGIANI del settore alimentare** che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o a questi comunicanti, nonché le **gelaterie**, le **gastronomie**, le **rosticcerie**, le **pasticcerie** e gli esercizi specializzati nella **vendita di bevande** seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione.

- Gli esercizi del **settore alimentare** devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

- **FESTE RIONALI:** gli esercizi commerciali e artigianali del rione interessato possono **totalmente derogare** dall'obbligo della chiusura, per l'intero arco delle ventiquattro ore e per l'intera durata della festività.

- **FESTA della SS. VERGINE ASSUNTA :** gli esercizi commerciali e artigianali dell'intero territorio cittadino possono **totalmente derogare** all'obbligo della chiusura, per l'intero arco delle ventiquattro ore e per l'intera durata della festività.

- **Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione da esporre nell'esercizio in modo ben visibile e leggibile dall'esterno (sanzione amministrativa di cui all'art.22 del D.Lgs. 114/98)**

- La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

- Per tutto quanto non fissato con il presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs. 114/1998 ed alla normativa regionale.

- Gli ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE**

Dott. Ing. Francesco BIONDI

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Luigi PIZZI